

## Textos de Opinión

CARLA FARALLI - SANDRA TUGNOLI PÀTTARO

### Bioetica scienza diritto: la legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita (19 febbraio 2004, n.40)<sup>1</sup>

➤ **Carla Faralli**, professore ordinario di Filosofia del diritto, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna, Italia.

➤ **Sandra Tugnoli Pàttaro**, professore ordinario di Storia della scienza, Dipartimento di Filosofia, Università di Bologna, Italia.

#### ➤ Abstract

La legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita (19 febbraio 2004, n.40) ha suscitato fin dal suo apparire ampie polemiche e vivaci dibattiti in Italia, tanto da promuovere un referendum popolare per abrogarla. Il paper intende affrontare i nodi salienti di tale legge, che riguardano non solo il contesto italiano, ma anche più in generale la posizione dell'Italia rispetto alle decisioni europee assunte in materia. Tali nodi attengono a problemi di varia natura ma connessi, che concernono la sfera scientifica (dalle conoscenze acquisite e condivise dalla scienza ufficiale alla libertà di ricerca), quella bioetica (atteggiamenti morali sull'uso delle biotecnologie), quella giuridica (come formulare una legge che cerchi di conciliare le possibilità di sviluppo della scienza con le esigenze e le libertà dei singoli individui in uno stato democratico e laico).

Il paper segue la metodologia che caratterizza il dottorato di Bioetica, attivato a Bologna dal 2001, ossia, sospendendo inizialmente ogni pregiudizio aprioristico, affronta il tema su tre livelli: scientifico, bioetico, giuridico. Si conclude con alcune proposte, all'insegna di un'etica della responsabilità e di un diritto leggero, assunti come capaci di salvaguardare esigenze apparentemente divergenti come la libertà di ricerca, le autonome decisioni individuali sulla propria persona e la nuova società pluriculturale e multietnica che si sta delineando sia in Italia sia in Europa.

#### ➤ 1. La legge italiana

La procreazione medicalmente assistita è pratica relativamente recente. Essa risale alla fine degli anni Sessanta del Novecento, allorché due gruppi di ricercatori, indipendentemente l'uno dall'altro (Edwards e Steptoe a Cambridge, UK, e

Lopato, Trounson e Wood a Melbourne, USA) cominciarono a fecondare ovociti umani *in vitro*, trasferendoli poi nell'utero materno. Il coronamento delle tecniche approntate avvenne nel 1978, allorché in Inghilterra nacque Louise Brown, il primo essere umano concepito mediante fecondazione artificiale.

Dagli anni Ottanta del Novecento l'Italia, come gli altri paesi europei, ha cercato di legiferare in materia, giungendo finalmente il 19 febbraio 2004 ad approvare una legge intitolata "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" (nota come legge n.40/2004), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004. Frutto di un iter legislativo ventennale e di dibattiti dottrinali intensi, essa sembrava colmare il vuoto legislativo non solo in materia di fecondazione artificiale, ma anche su altri temi scottanti d'attualità, come la ricerca sulle cellule staminali, la clonazione, ecc., ponendo fine al c.d. "far west" delle tecniche di fecondazione *in vitro* che ha prodotto in Italia, nel corso di 20 anni, 2500 bambini e 25.000 embrioni crioconservati (le fonti disponibili, per altro, forniscono dati diversi, a seconda dell'ideologia professata).

La legge n.40, tuttavia, ha suscitato fin dal suo apparire ampie polemiche e vivaci dibattiti. E', infatti, una legge fondamentalmente cattolica e i cattolici in Italia costituiscono una sorta di partito trasversale che va dal centro-destra (attualmente al governo) al centro-sinistra (opposizione), ragion per cui accettare o non accettare la legge non è una questione di appartenenza a un polo politico. Inoltre, anche tra i laici vi sono coloro che, pur criticandola, la giustificano o in nome del principio "meglio una cattiva legge che nessuna legge", o ravvisando in essa una sorta di difesa del "diritto naturale" alla vita del "concepito"

1. Questo paper è stato presentato al "XXII World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy", "Grupo de Trabajo: Bioética, derecho y globalización" (Granada, 24-29 maggio 2005).

identificato con l'embrione. Come conseguenza, in un brevissimo lasso di tempo sono state promosse varie proposte di disegno di legge alternative, nonché soprattutto la raccolta delle firme necessarie per arrivare a un referendum popolare parzialmente abrogativo, che si è tenuto il 12 e 13 giugno 2005.

I quesiti referendari accolti erano quattro e toccavano i nodi più contestati della legge, benché non li esaurissero. Essi concernevano in sintesi l'abrogazione di:

1) i limiti alla libertà di ricerca clinica e sperimentale su embrioni umani (divieto di ricerca sulle cellule staminali degli embrioni crioconservati, divieto di clonazione per trasferimento di nucleo, ecc.);

2) la prescrizione di preparare al massimo 3 embrioni e d'impiantarli tutti (la quale implica: divieto di analisi preimpianto, divieto di crioconservazione, divieto di recesso) (la legge, per altro, non prevede sanzioni per la donna che si rifiuti di accogliere gli embrioni; inoltre, la donna, una volta ricevuti gli embrioni, può avvalersi della legge n.194/1978 sull'aborto);

3) il limite di accesso alla procreazione medicalmente assistita a coppie sterili o infertili (sono escluse, per esempio, le coppie portatrici di malattie genetiche; resta la preclusione per single e omosessuali);

4) il divieto di fecondazione eterologa (ricorso a donatori di gameti esterni alla coppia).

Tutti i suddetti limiti e divieti scattano a partire dal momento in cui un ovulo viene fecondato da uno spermatozoo.

Le ricadute sociali della legge sono rilevanti.

Gli scienziati italiani lamentano di non poter più competere con quelli di altri paesi nelle ricerche di frontiera sulle cellule staminali embrionali (che, inoltre, presentano significative implicazioni economiche: brevetti). I medici, inoltre, lamentano che la prescrizione di produrre e trasferire al massimo 3 embrioni riduce le possibilità di successo e aumenta la necessità di reiterare i trattamenti di stimolazione ovarica.

I giuristi lamentano le contraddizioni della legge con articoli della Costituzione italiana e con altre leggi (*in primis* quella sull'aborto).

L'opinione pubblica lamenta che: vengono escluse le coppie portatrici di malattie genetiche, al pari dei single e delle coppie omosessuali; il divieto di analisi preimpianto non consente di conoscere lo stato di salute dell'embrione, prima dell'impianto; il divieto di recessione vincola all'impianto anche nel caso di embrioni malformati; il divieto di ricorso alla fecondazione con gameti esterni alla coppia impedisce a coppie uno dei cui membri sia sterile di realizzare il sogno di avere un figlio; la donna non ha più la libertà di decidere del proprio corpo e di recedere dalla responsabilità rispetto a qualcuno che ancora non esiste.

L'esito è che coloro che intendono in Italia ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita vanno all'estero.

Come si può evincere dai suddetti brevi cenni, questa legge affronta non solo o non tanto questioni tecniche (non menzionate in questa sede), ma anche e soprattutto questioni etiche, giacché assume come principio-guida la difesa ad oltranza dell'embrione, considerato fin dal concepimento (ovulo fecondato) un "progetto di vita", una "vita", *ergo* una "persona", cui riconosce – dichiaratamente – diritti uguali a quelli degli individui nati, e di fatto, anzi, addirittura più diritti, giacché il diritto di vita del "concepito" prevale sui diritti di salute fisica e psichica della sua stessa madre. Il nucleo del problema tocca quindi l'uomo considerato essere unico, irripetibile, non semplice materia, né semplice essere vivente (come gli animali e le piante), ma essere vivente dotato di qualcosa di speciale (che i cattolici chiamano "anima"), dotato di "vita" e in più "persona".

La legge, pertanto, fa proprio ciò che più avanti verrà descritto come "moralismo giuridico"; confonde livelli diversi di conoscenza e riflessione (scienza, etica, diritto); in sintesi pone in gioco 3 importanti questioni di fondo, con un'opzione precisa per la prima colonna delle seguenti alternative:

1. confessionalità vs laicità dello stato
2. etica dei principi vs etica della responsabilità
3. diritto forte vs diritto leggero.

## ➤ 2. Scienza ed etica

La scienza ci dice che cos'è in termini biologici la "vita", indicandone caratteristiche e tappe evolutive precise, ma ci dice anche che la vita non è prerogativa solo dell'uomo, ma anche delle piante e degli altri animali, così come che essa è un processo lungo, complesso, continuo e nel contempo caratterizzato da salti qualitativi. La scienza non ci dice quando inizia la "persona". Dunque: mentre "vita" è concetto biologico (empirico), "persona" è concetto etico e giuridico (metaempirico). E' vero, come diceva Bertrand Russell, che la filosofia pone quesiti cui la scienza risponde, ma la scienza non ha (né ritiene proprio compito fornire) risposte a quesiti etici o giuridici.

La storia della scienza e della filosofia, inoltre, mostrano che i concetti di "vita" e di "persona", come tutti i concetti, sono "theory laden", quindi subiscono una "meaning variance", ossia modificano il loro significato nel tempo, in relazione a due parametri: nuove acquisizioni scientifiche e modelli culturali. Ragion per cui le nozioni che oggi abbiamo di "inizio vita" e di "persona" sono diverse da quelle adottate in epoche precedenti alla nostra (basti pensare che Ippocrate, Aristotele, Tommaso d'Aquino, ecc., ne diedero definizioni diverse da quelle che oggi dibattiamo). Ma, se i concetti mutano, non solo la scienza, ma anche l'etica, il diritto, ecc., mutano. Ne segue che, come non esiste una scienza monolitica e immutabile nel tempo, così non esiste un'etica assoluta e immutabile nel tempo o un diritto assoluto e immutabile, in quanto "scritti nel libro della natura", bensì esistono varie fasi delle scienze, varie etiche, varie bioetiche, nuove forme di regolamentazione giuridica.

Per quanto concerne le teorie etiche (e bioetiche), sono state proposte varie classificazioni, ma tutte sono riconducibili a due categorie principali (già sopra anticipate). Le possiamo denominare: l'"etica delle buone intenzioni", che muove dai principi (che cosa vogliamo salvaguardare), e l'"etica della responsabilità", che muove dalle conseguenze (che cosa vogliamo ottenere).

L'etica delle buone intenzioni è un'etica *a priori*, dogmatica, che si basa sull'assunzione di principi, senza preoccuparsi delle conseguenze.

Essa dice: basta l'intenzione, anche se le conseguenze non corrispondono ad essa. E' l'etica dei tabù, di cui parlavano Bertrand Russell e Sigmund Freud.

Gli assunti dell'etica delle buone intenzioni sono i seguenti.

1) Esistono dei principi universali, in natura, che vanno difesi a tutti i costi.

2) Tra tali principi c'è quello della vita umana fin dal suo primo apparire, perché – aggiungono i cattolici – l'uomo ha l'anima, che gli viene immessa da Dio nel momento della fecondazione di un ovulo da parte di uno spermatozoo.

3) Essa sostiene il cognitivismo etico, incorrendo nella fallacia naturalistica (denunciata da Hume), ossia ritiene che l'*ought* derivi dall'*is*.

4) Presenta i propri principi come universali (validi per tutti), assoluti, oggettivi, in quanto esistenti in natura.

L'etica della responsabilità è, invece, un'etica *a posteriori*, che sceglie i propri principi a partire dalle conseguenze dell'agire. Di regola è oggi di moda citare quale suo paladino Hans Jonas, ma essa, invero, risale almeno a Max Weber (cf., per es., *Wirtschaft und Gesellschaft*, 1922). Qui si muove dagli assunti per un'etica della responsabilità quali sono stati delineati da E. Pattaro (*Presupposti metafisici e metaetici di un'etica della responsabilità*, fascicolo speciale dedicato a *Il diritto alla vita*, a cura di M. Mori e U. Scarpelli, "Rivista di filosofia", nn. 25-27, ottobre 1983, pp. 117-119).

1) Dire che l'uomo è responsabile significa non solo che egli è responsabile perché vi sono norme (che egli è responsabile *davanti alla legge*), ma anche (ancor prima) che egli è responsabile *della legge* che lui stesso ha fatto (ossia del contenuto di valore delle leggi, della pretesa che certi fatti o comportamenti siano valori e debbano essere indipendenti dalla volontà individuale). Ne segue che l'uomo è *soggetto*, non *oggetto* della legge morale, che non giustifica, ma deve essere giustificata rispetto a chi ne patisce le conseguenze.

2) L'etica della responsabilità sostiene il non cognitivismo etico: contro la fallacia naturalistica, afferma che l'*ought* non deriva dall'*is* (Hume).

3) Da 2) derivano la *soggettività* e la *relatività*

dell'etica (dei giudizi morali). I giudizi di valore morale non sono conoscitivi (dichiarativi), non sono logici (la logica non produce né fatti, né valori: è uno strumento), ma costitutivi, ossia soggettivi: sono parole inventate dall'uomo per esprimere le proprie scelte (soggettive). "Relatività" dell'etica, per altro, non implica "relativismo" e "lassismo morale" (un'accusa che viene di frequente mossa ai non cognitivisti). Al contrario, l'etica della responsabilità è un'etica *rigorista*: non ammette scusanti dalla responsabilità dell'interferire con l'altrui autonomia, in particolare non ammette che s'interferisca con essa in nome di principi o leggi per il loro contenuto nobile, sublime o magnanimo, ossia perché sono "buoni" indipendentemente dalla volontà di chi ne è fatto oggetto (fatta salva la tutela adeguata e proporzionata dell'autonomia di tutti). Quindi, il problema non è lassismo o rigorismo, ma: quali valori professare e investire di rigore morale.

4) Ed è con un giudizio di valore morale che l'etica della responsabilità enuncia il "primo dovere morale" dell'uomo: rinunciare alla pretesa di fare delle proprie "personali credenze il modello universale del conoscere e dell'agire" (Kant) e assumere come principio quello della "libertà" di autodeterminazione di ogni individuo.

Questo approccio all'etica, che presiede alla legislazione in materia di procreazione medicalmente assistita in altri paesi europei (come la Spagna), sembra il più idoneo in società in evoluzione come quella italiana, non solo per rispettare una lunga tradizione di valori liberali, ma anche per adeguarsi al crescente multiculturalismo, che pone come problema prioritario dell'etica e del diritto il reperimento di strumenti di civile convivenza tra etnie, religioni, etiche, culture diverse.

### ➤ 3. Bioetica e diritto

Il problema dei rapporti tra bioetica e diritto ha come sfondo il tema più generale del rapporto tra morale e diritto.

Nel corso della storia del pensiero filosofico-giuridico alla tesi della connessione tra diritto e morale si è contrapposta la tesi della separazione tra diritto e morale.

Lo scontro tra queste due opposte tesi è ben esemplificato da una polemica scoppiata in Inghilterra a metà del secolo scorso sulla questione dell'opportunità della repressione penale dell'omosessualità e della prostituzione. La commissione a ciò nominata si era espressa negativamente, sostenendo, sulle orme di John Stuart Mill (v. *On liberty*, 1859), il principio per cui, riguardo ai comportamenti non offensivi per il prossimo (le *self regarding actions*, secondo la definizione di Mill) non deve esserci interferenza da parte del diritto che deve riguardare solo gli atti che recano un danno a terzi. A difesa di questo principio si era espresso un celebre filosofo del diritto Herbert Hart, suscitando la reazione polemica di Lord Patrick Devlin che obiettò che una morale condivisa – di cui, a suo parere, le regole che condannano l'omosessualità e la prostituzione devono essere considerate parte – è una componente irrinunciabile dell'organizzazione sociale, nel senso che rappresenta un aspetto essenziale della struttura di una società e ne determina l'identità in quanto tale. Di conseguenza la società ha la facoltà di difendersi per evitare la propria distruzione, vietando gli atti che ne distruggono le regole morali fondamentali.

Ho citato la polemica tra Hart e Devlin sul cosiddetto Wolfenden Report perché le due posizioni sono emblematiche di due opposte ideologie: il liberalismo e il moralismo giuridico. Il liberalismo sostiene che, salvo i casi di *harm to other* (cioè di danni per altri), ciascuno dovrebbe essere lasciato libero di scegliere i propri valori e fini, compatibilmente con un'uguale libertà di questo tipo per tutti; mentre il moralismo giuridico considera la conservazione della moralità di una società un valore meritevole di essere sostenuto dallo strumento coercitivo del diritto.

All'una e all'altra posizione possono essere mosse numerose critiche. Al liberalismo, ad esempio, si può obiettare che non esistono azioni propriamente *self regarding*, perché ogni uomo non è un'isola e ogni azione del singolo ha ricadute anche su altri; inoltre la neutralità circa i valori è solo apparente, perché i principi che il liberalismo esalta, quali la libertà e l'autonomia, sono anch'essi dei valori.

Al moralismo giuridico, invece, si può obiettare, in primo luogo, che è tutto da dimostrare che ci sia un diritto della collettività prevaricante sui diritti dell'individuo; poi che non c'è un'unica morale, perché la società è composta da diversi individui, i quali, soprattutto nelle società multietniche, possono essere portatori di differenti visioni morali, senza che una di esse assuma necessariamente un carattere tanto prevalente e stabile da definirsi come la morale del gruppo; inoltre, le convinzioni morali possono essere aberranti e non si vede perché il diritto debba preservarle, o possono cambiare nel tempo, producendo cambiamenti anche positivi nelle società che sarebbe assurdo bloccare facendo uso del diritto.

Il discorso fatto fin qui, circa i rapporti tra diritto e morale, fa, come si diceva, da sfondo al problema specifico dei rapporti tra diritto e bioetica. Semplificando e schematizzando, si può dire che da una parte vi sono coloro che nutrono dubbi o addirittura rifiutano una regolazione giuridica delle questioni bioetiche; dall'altra quanti ritengono utile, se non necessario, che il diritto disciplini i diversi ambiti della bioetica attraverso il cosiddetto biodiritto.

Cerchiamo di esaminare più da vicino le due posizioni che al loro interno sono estremamente composite e diversificate. Tra gli avversari, per così dire, della regolazione giuridica della bioetica alcuni, innanzitutto, temono che il diritto possa creare ostacoli allo sviluppo scientifico; altri (soprattutto esponenti di orientamenti religiosi) pensano che disciplinare, anche severamente e restrittivamente, certe pratiche (ad es. procreazione medicalmente assistita o eutanasia) significhi pur sempre legittimarle; altri ancora ritengono che le autoregolamentazioni della comunità scientifica (ad es. codici deontologici), i pareri dei comitati etici, le dichiarazioni di principio adottate dalla comunità internazionale dei medici e degli scienziati (Codice di Norimberga, Dichiarazione di Helsinki e simili) siano sufficienti a garantire la correttezza dell'operare; altri ancora che gli interventi giuridici nell'ambito della bioetica costituiscano un'intrusione inaccettabile della sfera pubblica nella sfera privata delle persone, imponendo

quasi sempre modelli di comportamento conformi a una particolare concezione morale.

Varie obiezioni possono essere mosse a queste posizioni: in primo luogo che codici deontologici, dichiarazioni internazionali e simili valgono solo nella misura in cui sono rispettati spontaneamente; inoltre che non ci sono ragioni per lasciare in mano solo agli operatori sanitari la regolamentazione di questioni così personali, ecc.

All'interno del partito degli avversari della regolazione giuridica delle questioni bioetiche, una posizione a parte è occupata da coloro che ritengono che non occorrono strumenti normativi nuovi con cui disciplinare le questioni bioetiche in quanto ogni controversia può essere risolta ricorrendo al diritto che c'è già, applicato in via analogica, o con il riferimento ai principi sanciti ad esempio dalle costituzioni. Su questo punto è evidente che c'è grande differenza tra i sistemi di *Common Law* più flessibili e i sistemi di *Civil Law* più rigidi.

Di fatto sia nei paesi di *Common Law* sia in quelli di *Civil Law* i giudici delle corti supreme, ma anche di merito, devono spesso affrontare situazioni alle quali fanno fronte ora adottando norme di leggi esistenti, ora modificando precedenti giurisprudenziali, ora creando nuove norme giurisprudenziali (svolgendo il ruolo che è stato detto di "fonte abusiva ma obbligata" di biodiritto). Indagini empiriche della situazione, soprattutto europea, evidenziano che il quadro delle risposte è disorganico, frammentario e limitato ad alcuni ambiti considerati prioritari (aborto, trapianti, ecc.).

Da quanto sopra emerge che lo sfavore per la regolazione giuridica in materia bioetica manifesta gradi di intensità diversi: si va da uno sfavore assoluto: il diritto non deve entrare in nessuna forma nelle questioni bioetiche, a uno sfavore relativo: limitato cioè allo strumento legislativo.

Passando, quindi, al partito dei fautori della regolazione giuridica in materia bioetica, anche in questo si trovano posizioni diverse che sono, tuttavia, riconducibili sostanzialmente a due. Da una parte, c'è chi sostiene che le questioni bioetiche debbano essere disciplinate in maniera conforme a particolari valori morali; dall'altra, chi ritiene che il diritto nell'ambito della bioetica

*Textos de Opinión*

dovrebbe garantire a ogni individuo la possibilità di perseguire i propri valori nelle azioni che non danneggiano gli altri, realizzando quindi un equilibrio tra interessi diversi, rinunciando a imporre una particolare concezione morale e salvaguardando l'autonomia delle persone.

La prima posizione è riconducibile a quello che abbiamo denominato moralismo giuridico: si presuppone cioè l'esistenza (e la conoscibilità) di valori e principi morali assolutamente giusti o, quanto meno, suscettibili di raccogliere generale consenso e si afferma che il diritto debba porre al servizio di questi il suo apparato coercitivo.

Ne consegue la richiesta di una legislazione che fissi modelli rigidi, ponendo divieti e limiti rigorosi, una legislazione autoritaria che finirà per sancire la superiorità di una particolare concezione morale e non sarà in grado di comporre in maniera adeguata i conflitti tra diverse concezioni morali presenti nelle moderne società pluraliste.

La seconda posizione è riconducibile a quello che abbiamo denominato liberalismo giuridico: si riconosce la difficoltà di fare appello a criteri morali condivisi e si guarda al diritto non come ad un mezzo per imporre concezioni morali particolari (come sosteneva Stuart Mill; compito del diritto, d'altra parte, non è quello di obbligare i cittadini a essere virtuosi), ma come a un mezzo per permettere la convivenza sociale e il confronto tra posizioni diverse, riconoscendo che, con l'unico limite del danno agli altri, ogni individuo (adulto e consapevole) ha il diritto di vivere secondo le proprie convinzioni.

Ne consegue la richiesta di una legislazione che può essere definita "leggera" o "aperta": "leggera" perché richiede che le regole giuridiche siano poco numerose e il più possibile povere di contenuti morali, rivolte cioè a regolamentare gli

aspetti tecnici e procedurali; "aperta" perché rende possibile realizzare diversi modelli di vita non privilegiando un unico punto di vista morale.

Questa seconda posizione ci sembra superiore alla prima, non solo dal punto di vista teorico, ma anche dal punto di vista pratico: dal punto di vista teorico, tale posizione è coerente con una metaetica non cognitivista che, come si è detto, è la premessa dell'etica della responsabilità e, dal punto di vista pratico, essa risponde meglio a una società pluralistica e multi-etnica come la nostra. Ma la strada intrapresa dall'Italia nel regolare le materie bioetiche va nella direzione opposta come dimostra la legge n.40, che adotta il metodo dei divieti e, come osserva Rodotà, mette il diritto al servizio del mantenimento di certi valori anche quando questi non sembrano più condivisi, bensì appartenere solo al passato. Ma un buon statista - come sottolineava John Stuart Mill, *Considerations on Representative Government*, 1861, cap. 5, p. 93 - è colui che sa quando allontanarsi dalle tradizioni e quando mantenerle.

D'altronde, il 12 e 13 giugno 2005 la società italiana ha operato la propria scelta. Il referendum ha subito una sconfitta clamorosa. Ha vinto l'astensione (cui avevano invitato sia la Chiesa cattolica sia alcuni partiti politici): solo il 25,9% degli aventi diritto ha votato, ragion per cui non è stato raggiunto il quorum necessario per la validità della consultazione (50% + 1 degli aventi diritto). La legge n.40/2004 resta dunque pienamente in vigore in Italia, anzi risulta rafforzata dall'esito del referendum e i problemi sopra esposti continuano ad essere sul tappeto.

CARLA FARALLI  
SANDRA TUGNOLI PATTARO



Descargue de la web los Documentos creados por el Grupo de Opinión del Observatori de Bioètica i Dret

<http://www.ub.edu/fildt/>

